



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LE DIFESE D'UFFICIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

approvato all'adunanza del 19 novembre 2019
e aggiornato all'adunanza del 22 Aprile 2020

Il Consiglio dell'Ordine

- a)** ritenuta la necessità di emanare un Regolamento, coordinando i precedenti deliberati del Consiglio, sulle difese d'ufficio e sui connessi doveri deontologici, al fine di assumere decisioni uniformi;
- b)** esaminato il d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 in tema di "Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", che ha apportato modifiche all'art. 29 disp. att. c.p.p. nonché all'art. 97 c.p.p.;
- c)** richiamate le norme in materia del codice di procedura penale e, in particolare:
- l'art. 97, nel quale sono individuati i seguenti principi e obblighi del difensore d'ufficio: il diritto alla difesa (comma 1), l'individuazione del difensore d'ufficio nell'ambito degli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione (comma 2), l'obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte) e il principio dell'eccezionalità della sostituzione (comma 5, seconda parte);
 - l'art. 102, che disciplina il "sostituto del difensore", disponendo che il difensore d'ufficio, alla pari del difensore di fiducia, può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore;
 - l'art. 108, che disciplina la concessione del termine a difesa, disponendo che, nei casi di rinuncia, revoca e incompatibilità e nel caso di abbandono di difesa, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato o quello designato d'ufficio (ex art. 97 co. 1 c.p.p.) che ne fa richiesta ha diritto a un termine a difesa non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento; che il termine può essere inferiore solamente se vi è il consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali legate alla scadenza dei termini di durata della custodia cautelare ovvero alla prescrizione del reato; che il termine non può comunque essere inferiore a 24 ore;

d) richiamate le norme in materia delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in particolare:

- l'art. 28, sull'obbligo di comunicazione in capo all'autorità giudiziaria del nominativo del difensore d'ufficio individuato;
- l'art. 29, sui criteri per la formazione delle tabelle e degli elenchi, sui requisiti professionali per l'iscrizione in detti elenchi, nonché sul funzionamento delle turnazioni predisposte dall'ufficio centralizzato presso i Consigli dell'Ordine di ogni Distretto di Corte d'Appello;
- l'art. 30, sulla comunicazione al difensore d'ufficio della designazione da parte del callcenter;
- l'art. 31, sul diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio (artt. 115, 116, 117 e 118 del d.p.r. n. 115/2002);
- l'art. 32, sulle modalità per il recupero dei crediti professionali;

e) osservato che sono inoltre applicabili al difensore d'ufficio tutte quelle disposizioni relative al difensore in generale, con esclusione delle norme sulla rinuncia al mandato (art. 107 c.p.p.) e di tutte quelle più propriamente connesse alla difesa di fiducia;

f) richiamato il “Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio”, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12 luglio 2019 e nella seduta del 20 marzo 2020;

g) evidenziata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'istituzione forense e il dovere di diligenza professionale e di adempimento al mandato di tutti gli avvocati, mediante uno scrupoloso ed efficace controllo del puntuale svolgimento dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio;

delibera

di approvare il presente Regolamento.

1) DOMANDA D'INSERIMENTO NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 BIS DISP. ATT. C.P.P.

La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine tramite la piattaforma Lextel (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>), unitamente ad autocertificazione attestante i

requisiti di cui all'art. 29 co. 1 bis disp. att. c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Il Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere motivato, al Consiglio Nazionale Forense nei termini prescritti.

Nella domanda occorre indicare in quale delle condizioni di cui all'art. 29 co. 1 bis disp. att. c.p.p. versa il richiedente.

La richiesta d'inserimento ex art. 29 disp. att. c.p.p. può essere presentata da chi possieda alternativamente i seguenti requisiti:

1) abbia frequentato, con esito positivo del colloquio finale, il corso di formazione per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna; il titolo abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio ha validità di due anni dal momento in cui viene rilasciato; il Consiglio dell'Ordine richiede l'allegazione alla domanda dell'attestato comprovante la partecipazione al corso con esito positivo;

2) abbia un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni continuativi (che dovrà essere autocertificata) e compri l'esperienza in materia penale dimostrando, attraverso autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, la partecipazione, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali, camerali e/o dibattimentali, nel medesimo anno solare cui la richiesta di riferisce; non sono considerate valide le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace; l'autocertificazione nella parte riguardante la partecipazione alle udienze dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero di ruolo del procedimento;

b) la data e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolta l'udienza;

c) l'attività svolta in udienza specificando se vi sia stata, anche alternativamente:

- trattazione di questioni preliminari;

- formulazione della richiesta di prove;

- udienza di trattazione; - udienza di discussione;

d) le iniziali di nome e cognome dell'assistito;

e) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore d'ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p., difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p.; sostituto processuale ex art.

4 102 c.p.p.); il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false;

3) abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 247/2012, allorquando la disciplina relativa entrerà in vigore.

Il dichiarante, quale che sia il requisito legittimante la richiesta d'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, dovrà sempre autocertificare ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge n. 247/2012 e art. 12 co. 5 primo periodo del regolamento per la formazione continua adottato dal CNF nella seduta del 16 luglio 2014 con riferimento all'anno precedente alla richiesta d'inserimento nell'elenco, salvo esonero così come previsto per legge. L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Il dichiarante dovrà, inoltre, attestare di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento con provvedimento definitivo o, in caso contrario, precisare se le stesse siano state riportate nei cinque anni antecedenti alla richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltrerà la domanda e la documentazione allegata al Consiglio Nazionale Forense, esprimendo obbligatoriamente il parere circa la sussistenza dei requisiti.

Prima di esprimere il parere, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero per chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti, nonché di richiedere l'integrazione della documentazione con riferimento ad anni precedenti.

Il Consiglio dell'Ordine potrà comunque eseguire controlli a campione richiedendo l'esibizione dei verbali d'udienza ovvero di atti equipollenti.

2) DOMANDA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 QUATER DISP. ATT. C.P.P.

La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine tramite la piattaforma Lextel, unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 co. 1 quater disp. att. c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Il Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere motivato, al Consiglio Nazionale Forense nei termini prescritti.

La domanda di permanenza deve essere presentata da tutti gli avvocati già inseriti nell'elenco unico nazionale ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al fine della permanenza nell'elenco unico nazionale l'avvocato deve dimostrare l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovato dalla partecipazione, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali, camerali e/o dibattimentali, nell'anno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

La partecipazione alle udienze deve essere attestata attraverso autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

L'autocertificazione nella parte riguardante la partecipazione alle udienze dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero di ruolo del procedimento;
- b) la data e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolta l'udienza;
- c) l'attività svolta in udienza specificando se vi sia stata, anche alternativamente:
 - trattazione di questioni preliminari;
 - formulazione della richiesta di prove;
 - udienza di trattazione;
 - udienza di discussione;
- d) le iniziali di nome e cognome dell'assistito;
- e) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore d'ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p., difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p.; sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.); il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

Il dichiarante dovrà sempre autocertificare ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/200 di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge n. 247/2012 e art. 12 co. 5 primo periodo del regolamento per la formazione continua adottato dal CNF nella seduta del 16 luglio 2014 con riferimento all'anno precedente alla richiesta di permanenza nell'elenco, salvo esonero così come previsto per legge. L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di permanenza

nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Il dichiarante dovrà, inoltre, attestare di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento con provvedimento definitivo o, in caso contrario, precisare se le stesse siano state riportate nei cinque anni antecedenti alla richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, inoltrerà la domanda e la documentazione allegata al Consiglio Nazionale Forense esprimendo obbligatoriamente il parere circa la sussistenza dei requisiti.

Prima di esprimere il parere, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui la domanda sia incompleta ovvero non venga presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre, l'avvocato è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale; la cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Il termine per presentare una nuova domanda è di anni cinque nel caso il cui la cancellazione sia stata determinata dalla irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.

3) CONDIZIONI PARTICOLARI

In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, qualora il richiedente non sia in grado di documentare la partecipazione ad almeno dieci udienze, dovrà presentare documentazione attestante la partecipazione a un numero di udienze pari a cinque, salvo diversa valutazione della commissione del CNF di cui all'art. 7 co. 2 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale. Il Consiglio dell'Ordine esprimerà parere anche nel caso di domanda con indicazione di numero di udienze inferiore a cinque valutando ogni singola situazione.

In relazione all'impedimento determinato dalla gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

4) DISPOSIZIONI COMUNI

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda d'inserimento nell'elenco nazionale, l'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della delibera, può

proporre ricorso in opposizione al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso in opposizione è presentato personalmente presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

Le modalità di svolgimento del procedimento di opposizione sono disciplinate dall'art. 8 del "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio", approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12 luglio 2019.

5) DIFESA D'UFFICIO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

L'inserimento nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni, gestita dal Consiglio dell'Ordine, a norma del combinato disposto degli artt. 11 del d.p.r. n. 448/1988 e 15 del d.lgs n. 272/1989, potrà essere richiesto dall'avvocato che, alternativamente:

- a) abbia partecipato a un corso sul diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica per i minorenni;
- b) dall'avvocato in possesso di specifica preparazione che abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile.

La domanda di inserimento e permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che la trasmetterà, unitamente al prescritto parere, all'attestato di partecipazione al corso di cui alla lett. a) o all'autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 di cui alla lett. b), all'Ordine distrettuale.

L'Ordine distrettuale, ricevuta la domanda di inserimento o di permanenza ed il parere espresso dall'Ordine circondariale, delibera l'inserimento o la permanenza nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni.

Resta salva la facoltà dell'Ordine distrettuale di valutare discrezionalmente il requisito relativo alla specifica preparazione nel diritto minorile.

Gli iscritti nella suindicata lista dovranno mantenere i requisiti dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento con provvedimento definitivo.

6) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO DEI DIFENSORI DI UFFICIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 14 bis del "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio", approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12 luglio 2019, potranno iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno tre udienze penali avanti alla Corte, ovvero di aver curato la redazione di almeno tre ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 cpp. Ai fini dell'inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 lett. a) e c) del regolamento CNF e cioè:

- a) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate con 8 provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti alla domanda;
- b) aver adempiuto, nell'anno precedente alla domanda all'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge n. 247/2012 e art. 12 co. 5 primo periodo del regolamento per la formazione continua adottato dal CNF nella seduta del 16 luglio 2014. L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata all'indirizzo difuffcassazione@pec.cnf.it.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 14 ter del "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio", approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12 luglio 2019, **la domanda di permanenza** nell'elenco dovrà essere presentata al CNF:

- a) mediante comunicazione di posta elettronica certificata all'indirizzo difuffcassazione@pec.cnf.it entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello alla ultima richiesta di permanenza presenta;
- b) il richiedente dovrà attestare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 lettere a) e c) del regolamento unico nazionale;

c) il richiedente dovrà attestare la partecipazione ad almeno tre udienze penali avanti alla Corte di Cassazione ovvero di aver curato la redazione di almeno tre ricorsi ex art. 606 cpp nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce.

7) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

La difesa d'ufficio è – ai sensi dell'art. 97 co. 1 e 5 c.p.p. – obbligatoria, irrinunciabile e immutabile. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria.

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e “cessa dalle sue funzioni ” solo “ se viene nominato un difensore di fiducia” (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall'atto della nomina fino alla sentenza definitiva; pertanto, la difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedimentali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (art. 11 n. 3 del codice deontologico forense).

I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui essi risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle 9 ore 24, rilasciando al momento dell'iscrizione il maggiore numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.) e comunicando le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore d'ufficio deve essere in grado di raggiungere gli uffici giudiziari in tempi ragionevoli.

Ove il difensore sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.

Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, ove dovessero emergere situazioni d'incompatibilità è dovere del difensore d'ufficio di darne comunicazione all'autorità che procede, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d'ufficio.

Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

È onere del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di dare immediatamente avviso al difensore di fiducia o al difensore sostituito d'ufficio dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.

Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:

- a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito;
- b) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del codice deontologico forense);
- c) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- d) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d'ufficio è tenuto:

- a) a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
- b) a svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico forense, e in particolare con impegno, diligenza, sollecitudine, lealtà e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale nonché la preparazione professionale richiesta e necessaria allo svolgimento dell'incarico (artt. 12, 14, 15, 19 e 26 del codice deontologico forense);
- c) a segnalare al Consiglio dell'Ordine l'uso improprio del ricorso alle sostituzioni ex art. 10 97 co. 4 c.p.p., in nome dell'effettività della difesa;
- d) a portare a termine il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale, sino a intervenuta nomina del nuovo difensore.

8) OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il difensore di fiducia nominato successivamente, in sostituzione del difensore d'ufficio, ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d'ufficio e deve sollecitare il cliente a corrispondere a quest'ultimo i compensi dovuti per l'opera svolta (art. 46 n. 4 del codice deontologico forense).

9) DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d'ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, volta ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d'ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.

Il Consigliere delegato all'istruttoria ne dà comunicazione – a cura degli uffici di segreteria del Consiglio – all'iscritto destinatario della segnalazione, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l'istruttoria, il Consigliere delegato illustra il fascicolo al Consiglio dell'Ordine, che delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione. L'attività istruttoria si rende necessaria essendo compito del Consiglio dell'Ordine, con cadenza annuale, formulare parere da inviare al Consiglio Nazionale Forense circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'inserimento ovvero per il mantenimento del nominativo dell'avvocato nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.

Qualora un avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per manchevolezze non giustificate verificatesi negli ultimi tre anni, il Consiglio dell'Ordine renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense.

Il parere reso dal Consiglio dell'Ordine con cadenza annuale e inviato al Consiglio Nazionale Forense farà comunque menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell'autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato nominato, anche nel caso in cui l'iscritto abbia fornito adeguata giustificazione.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato designato una possibile violazione dell'art. 38 del 11 codice deontologico forense, ogni segnalazione pervenuta dall'autorità giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza.

9 BIS) IPOTESI DI DEROGA

In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, delle attività degli avvocati:

a) il requisito di cui all'art. 1 punto 2, nonché quello di cui all'art. 2, sempre concernente la partecipazione alle udienze, è da intendersi ridotto della metà e conseguentemente il

richiedente dovrà autocertificare di aver partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cpp ;

b) il requisito di cui all'art. 6 paragrafo 1, è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza anziché 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 cpp anziché 3;

c) il requisito dell'obbligo formativo relativo alle domande di iscrizione e permanenza all'albo unico nazionale dei difensori di ufficio, comprese quella avanti alla Corte di Cassazione, si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di aver conseguito n. 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie.

Le deroghe cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nell'anno in cui l'emergenza straordinaria si sia verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentate nell'anno successivo a quello in cui l'emergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all'anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata l'emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).